



Udito il Procuratore Generale in persona del *dr. F. Salzano*

che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit il difensor Avv. *Deleo*, in sostituzione <sup>che ha chiesto</sup> *l'accoglimento del ricorso, e dichiararsi la prescrizione.*

## Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha affermato la responsabilità di in ordine al reato di cui all'art. 141 del codice della strada per aver partecipato ad una gara di velocità tra due auto.

2. Ricorre per cassazione l'imputato tramite il difensore deducendo tre motivi. Con il primo si prospetta che il reato in questione è stato trasformato in illecito amministrativo. Con il secondo si lamenta che senza ragione è stato nominato all'imputato un difensore di ufficio a seguito di erroneo accertamento compiuto dall'ufficiale giudiziario in ordine all'impossibilità di eseguire la notificazione presso il difensore di fiducia. Con il terzo motivo, infine, si deduce mancanza di motivazione sul fatto.

3. Il reato è estinto per prescrizione. L'illecito risale al 15 ottobre 2002 e costituiva, all'epoca del fatto, una contravvenzione; sicché è ampiamente decorso il termine di quattro anni e sei mesi, pur considerando la sospensione disposta nell'udienza del 21 maggio 2006. Alla luce delle acquisizioni fattuali descritte in sentenza non vi sono le condizioni di evidenza della prova per emettere una sentenza liberatoria nel merito. Parimenti non può essere accolta la tesi difensiva secondo cui il fatto non sarebbe più previsto dalla legge come reato. Infatti, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, la legge 1 agosto 2003 n. 214 che ha convertito il decreto-legge n. 151 del 2003 ha modulato la disciplina sanzionatoria delle condotte di partecipazione a gare di velocità. La nuova disciplina, infatti, introducendo gli articoli 9 bis e 9 ter del codice della strada, ha trasformato in delitti l'organizzazione di competizioni non autorizzate con veicoli a motore e la partecipazione alle stesse (art. 9 bis), nonché la partecipazione a gare di velocità non organizzate (art. 9 ter), come già ritenuto da questa suprema corte (Cass. IV, 3/7/2007 Rv. 237781); ed ha invece trasformato in illeciti amministrativo le condotte residuali afferenti alle gare di velocità, attraverso la riscrittura del comma 9 dell'art. 141 del richiamato codice della strada. Ne consegue che, poiché la vicenda in esame riguarda una gara di velocità tra due auto, essa configura l'illecito di cui al richiamato art. 9 ter; e trova applicazione, per il principio del *favor rei*, la previgente disciplina legale che, come si è accennato, configurava un illecito contravvenzionale.

La sentenza deve essere conseguentemente annullata.


P.Q.M.

— 3 — *Bluista*

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Roma 22 gennaio 2009

IL CONSIGLIERE ESTENSORE  
(Rocco Marco BLAIOTTA)



IL PRESIDENTE  
(Carlo BRUSCO)

